



REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 16 dicembre 1997

N. 246 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Puglia".

L'anno millenovecentonovantasette il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig.: dott. Giovanni Copertino

Vice presidenti i sigg.: sig. Gaetano Carrozzo - rag. Lucio Tarquinio

Consiglieri segretari i sigg.: prof.ssa Anna Maria Carbonelli - Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guacero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti Assenti			Presenti Assenti	
1) ADDUCI Francesco	si		33) INTRONA Onofrio	si	
2) ALOISI Vito Leonardo	si		34) LOMELO Domenico	si	
3) AMODIO Felice	si		35) LOSPINUSO Pietro	si	
4) ANGIULI Vito	si		36) MACRI' Camillo	si	
5) BALDUCCI Enrico	si		37) MARMO Nicola	si	
6) BASURTO Massimo	si		38) MINCUZZI Mattia	si	
7) CAMILLI Fabrizio	si		39) MINEO Luciano	si	
8) CARBONELLI Anna Maria	si		40) MONGIELLO Salvatore	si	
9) CAROPPO Luigi	si		41) MORRA Carmelo	si	
10) CARROZZO Gaetano	si		42) PALESE Rocco	si	
11) CARUSO Vincenzo	si		43) PELLEGRINO Donato	si	
12) CERA Angelo	si		44) PEPE Pietro	si	
13) COLANGELO Sabino	si		45) RINALDI Rosario	si	
14) COLASANTO Angelo	si		46) RUOCCO Roberto	si	
15) COPERTINO Giovanni	si		47) SACCOMANNO Michele	si	
16) CROCCO Antonio	si		48) SALAMINO Angelo	si	
17) DE CRISTOFARO Mario	si		49) SANTANIELLO Enrico	si	
18) D'ERARIO Grazia	si		50) SARDELLI Luciano	si	
19) DI BELLO Rossana	si		51) SEMERARO Giuseppe	si	
20) DICESARE Rosaria	si		52) SGOBIO Cosimo	si	
21) DI DONNA Giuseppe	si		53) STEFANETTI Armando	si	
22) DIPIETRANGELO Carmine	si		54) STRAZZERI Marcello	si	
23) DISTASO Salvatore	si		55) TAGLIENTE Nicola	si	
24) ERRICO Enrica	si		56) TARQUINIO Lucio	si	
25) FERRI Giuseppina	si		57) TATEO Pietro	si	
26) FESTINANTE Luigi	si		58) TEDESCO Alberto	si	
27) FIORENTINO Nunziata	si		59) TONDO Antonio	si	
28) FITTO Raffaele	si		60) TUNDO Roberto	si	
29) FRISULLO Alessandro	si		61) URSI Antonio	si	
30) GALASSO Matteo	si		62) UZZI William	si	
31) GODELLI Silvia	si		63) VALENTE Giovanni	si	
32) GUALTIERI Gualtiero	si				

A relazione del Sig. Vice Presidente di turno, cons. Tarquinio (si è allontanato il Presidente Copertino), il quale informa l'Assemblea che sesto argomento in discussione è la proposta di legge a firma dei consiglieri Balducci, Caroppo, Dipietrangelo, Fitto, Introna, Lomelo, Marmo, Mongiello, Pepe, Santaniello, Tagliente e Tedesco avente ad oggetto "Trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Puglia".

(I consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli e Palese si allontanano dall'Aula informandone la Segreteria del Consiglio, a norma dell'art. 54 del Regolamento interno del Consiglio).

Dà la parola al relatore, Cons. Caroppo, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della proposta di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio (sono assenti dall'Aula i Consiglieri

Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Puglia", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il consigliere Tedesco chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con 41 voti favorevoli, il voto contrario dei consiglieri Dicesare, Valente, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio (sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


(sig. Lucio Tarquinio)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(dott. Renato Guaccero)





Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Puglia”

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Indennità dei Consiglieri regionali)

1. Ai Consiglieri regionali è attribuito, a far tempo dalla data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario:

- a) indennità di funzione;
- b) diaria a titolo di rimborso spese;
- c) rimborso spese di trasporto;
- d) indennità e rimborso spese di missione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)

Art. 2

(Indennità di funzione)

1. A titolo di funzione, ai Consiglieri della Regione Puglia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari a una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:

- a) 100/100 al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta;
- b) 90/100 al Vice Presidente della Giunta;
- c) 85/100 al Vice Presidente del Consiglio e ai membri della Giunta;



Consiglio Regionale della Puglia

- d) 75/100 ai Segretari del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e del Comitato di protezione civile;
- e) 70/100 ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e ai Questori;
- f) 68/100 ai Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;
- g) 65/100 ai Consiglieri.

2. L'indennità mensile lorda di cui al comma 1 viene corrisposta a ogni singolo Consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)

Art. 3 (Misura della diaria)

1. Ai Consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, nella misura del 65% delle indennità corrispondenti spettanti ai membri del Parlamento nazionale.

2. La diaria non è corrisposta ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per l'intero periodo di impedimento.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)

Art. 4 (Detrazioni sulla diaria)

1. La diaria è diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza alle sedute:

- a) del Consiglio regionale;
- b) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- c) della Giunta regionale;
- d) delle Commissioni permanenti e speciali ;
- e) della Giunta per il Regolamento.

2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun Consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.



Consiglio Regionale della Puglia

3. Si considera presente il Consigliere che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad almeno una riunione degli organi di cui al comma 1 se convocati contemporaneamente, o si trovi in missione.

4. L'Ufficio di Presidenza emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)

Art. 5

(Rimborso per spese di trasporto)

1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato convenzionalmente sulla base:

a) del costo chilometrico pari a 1/4 del prezzo medio di un litro di benzina super accertato ogni tre mesi dall'Ufficio di Presidenza;

b) della percorrenza chilometrica pari al doppio della distanza tra il Comune di residenza e il Comune sede del Consiglio regionale; tale distanza, arrotondata per eccesso al multiplo di 20, è determinata dall'Ufficio di Presidenza sulla base del percorso stradale ordinario o autostradale più breve.

2. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

3. Il rimborso delle spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.

4. Il rimborso delle spese di trasporto è diminuito di 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso spese di diaria.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina le modalità di accertamento delle assenze dei Consiglieri.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 6 (Trattamento di missione)

1. Al Consigliere regionale inviato in missione fuori dal territorio della Regione Puglia, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperte, spetta:
 - a) per le missioni all'estero, una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2) della tab. a) allegata al decreto del Ministro del tesoro del 24 maggio 1990 e successive modificazioni;
 - b) per le missioni nel territorio nazionale, una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a);
 - c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale, il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, comprese quelle per l'uso del mezzo proprio, secondo le modalità di cui alla lett. a) e all'art. 5, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta da determinarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Al Consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo pari al 25% dell'indennità di funzione percepita dal Consigliere.
3. Al Consigliere regionale, per attività connesse al mandato, ma non coperte da indennità di missione, espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell'Unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso massimo annuo pari all'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base delle tariffe applicate dalla Compagnia di bandiera, e sulla scorta di una documentata finalità istituzionale dei viaggi stessi. Ai fini della documentazione delle spese sostenute sono considerati validi i recapiti di viaggio anche diversi dal biglietto aereo.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può inoltre stipulare apposite convenzioni con società operanti nel settore dei trasporti e alberghiero, senza alcun onere a carico del Consiglio, allo scopo di dotare ciascun Consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffa agevolata. Tali documenti potranno essere utilizzati solo dal Consigliere regionale intestatario.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 7 (Variazioni)

1. Al variare delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l'indennità di cui all'art. 2 e il rimborso spese di cui all'art. 3.
2. Il rimborso spese di cui all'art. 6, comma 2, varia proporzionalmente al variare degli importi delle indennità di cui all'art. 2.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)

Art. 8 (Termini di decorrenza)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far tempo dalla legislatura in corso.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)

Art. 9 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) 25 febbraio 1972, n. 4;
 - b) 14 novembre 1972, n. 14;
 - c) 12 agosto 1977, n. 21 - artt. 1, 2 e 3 ;
 - d) 12 agosto 1977, n. 22;
 - e) 21 luglio 1978, n. 33;
 - f) 27 ottobre 1981, n. 55;
 - g) 19 marzo 1984, n. 14 - art. 1;
 - h) 22 agosto 1984, n. 38;
 - i) 22 agosto 1984, n. 39;
 - j) 6 maggio 1986, n. 12;
 - k) 5 settembre 1994, n. 31.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 10
(Integrazioni)

1. L'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1978, n. 34 è integrato dai seguenti commi:

“Ai Consiglieri regionali con almeno 10 anni di contribuzione che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 1, è applicato il coefficiente di riduzione 0,9448 a partire dal cinquantacinquesimo anno di età.

I Consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione, ai fini dell'applicazione del comma precedente, possono effettuare versamenti volontari sino alla concorrenza del decimo anno”.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziato nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e di cassa del Consiglio regionale al Cap '1' - “Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi”.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Valente, Dicesare, Mineo e Tateo e l'astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Colasanto, Sgobio, Sardelli, Godelli, Palese e Mongiello)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(sig. Lucio Tarquinio)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)

